



CoSEF

Consorzio Universitario per gli studi
economici e finanziari

**Credito di imposta per
investimenti in beni strumentali
Ministero Sviluppo Economico**

Marzo 2015

Indice

1. Descrizione;
2. Investimenti;
3. Tabella Ateco n.28_beni inclusi & esclusi;
4. Soggetti Beneficiari;
5. Agevolazione concedibile;
6. Istanze;
7. Erogazione e Monitoraggio;
8. Disclaimer.

1. Descrizione

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha istituito, con decreto legge n. 91, 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, un **credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015**, nella misura del **15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti***.

*Alle imprese viene data la possibilità di escludere dalla media dei periodi d'imposta precedenti, quello in cui l'investimento è stato maggiore.

2. Investimenti

L'intervento previsto dal presente decreto è finalizzato a sostenere, gli investimenti e il conseguente acquisto di **beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO**, classificate come segue:

- a) Macchine di impiego generale
- b) Altre macchine di impiego generale
- c) Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
- d) Macchine per la formatura dei metalli di altre macchine utensili
- e) Altre macchine per impieghi speciali

I beni in questione devono avere il requisito della **strumentalità** rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta:

- Di uso durevole;
- Atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo.

3. Tabella Ateco n.28_beni inclusi

Si limitano i **beni agevolabili a quelli inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007**. Rientrano nella citata tabella i macchinari e le apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione, quindi:

- Pompe e compressori, utensili portatili a motore;
- Gru e macchine per movimentazione, comprese le carriere ma escluse le autogru e le gru ferroviarie;
- Apparecchi per pesare come bilance commerciali, ponti a bilico, strumenti a pesata continua, pesa a ponte, ma escluse le bilance di precisione;
- Macchine per l'industria ceramica
- Motori (diversi da quelli per i veicoli) e turbine;
- Macchine da maglieria e per il settore tessile;
- Forni, bruciatori, caldaie;
- Macchine per ufficio, comprese le calcolatrici, le macchine da scrivere, le fotocopiatrici, ma esclusi i computer e i mobili per ufficio (peraltro agevolabili i primi con la Sabatini bis);
- Macchine per l'imballaggio;
- Apparecchi per centri di bellezza.

3. Tabella Ateco n.28_beni esclusi

Rimangono, invece, **esclusi** gli immobili, i beni immateriali, i macchinari e le attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28, come:

- Attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- Strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- Motori elettrici e generatori (divisione 27);
- Quadri elettrici (divisione 27);
- Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- Batterie e accumulatori elettrici (divisione 27);
- Apparatati per distribuzione e controllo dell'energia;
- Computer e componenti elettronici (divisione 26);
- Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- Telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- Autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- Strumenti di controllo ambientale.

4. Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda per la concessione del credito d'imposta **tutti i soggetti titolari di reddito di impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Possono altresì partecipare all'agevolazione:

- a) Sia le imprese residenti nel territorio dello stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti;
- b) Enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- c) Imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014);
- d) I soggetti titolari di attività industriali a rischio incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni del citato decreto.

5. Agevolazione Concedibile

Il credito d'imposta spetta nell'esercizio in cui l'investimento si considera effettuato, dunque, fatti salvi casi eccezionali, ci si rifà al concetto civilistico di effettuazione.

- in caso di acquisti di beni in proprietà – vengono incentivati gli acquisti con consegna o spedizione dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (farà fede la data del DDT);
- in caso di acquisto dei beni in leasing – vengono incentivati i leasing con consegna dei beni dalla società concedente all'utilizzatore (la consegna deve avvenire dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015), a nulla rilevano le maturazioni dei canoni periodici;
- nel caso di appalti, essi devono essere ultimati nel periodo dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, anche se i lavori sono stati realizzati prima del 25 giugno 2014. Gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) devono essere definiti (pagati definitivamente) nello stesso periodo

Il contributo previsto non spetta per gli investimenti di importo inferiore ai 10.000 Euro.

Il credito di imposta può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, e, pertanto, anche per importi superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.

6. Istanze

Le imprese accedono all'agevolazione tramite il modello di pagamento F24. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I contenuti del modello di domanda, le modalità e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, saranno resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico.

7. Erogazione e Monitoraggio

Il credito di imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del credito di imposta, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa.

8. Disclaimer

Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza contabile, fiscale, legale o di altra natura professionale.

Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con i rappresentanti del CoSEF o con consulenti professionisti di altra natura.

Il Consorzio CoSEF, nonché i relativi soci, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare.

Le informazioni quivi contenute sono di proprietà del CoSEF e possono essere utilizzate esclusivamente a fini personali ed interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi senza il preventivo assenso del CoSEF.